



COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 55 DEL 20/11/2025

**OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO, R.G. 8721/2025 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CIG B938377749**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto comunale;

PREMESSO CHE:

- In data 08.10.2025 è stato notificato a mezzo PEC all'intestato Ente ricorso avanti al TAR di cui in epigrafe, promosso da Cooperativa Sociale START per l'annullamento, previa istanza cautelare, della determinazione n.15 del 01/09/2025 avente ad oggetto *"Aggiudicazione definitiva dell'affidamento della concessione del servizio di asilo nido comunale "il baule dei balocchi" per il periodo dal 01/09/2025 al 31/07/2028. CIG B7E22E078A"* e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

-L'oggetto dedotto nel giudizio amministrativo avviato con il ridetto ricorso si sostanzia nella richiesta della ricorrente, collocata al secondo posto della graduatoria finale della procedura ad evidenza pubblica dell'affidamento della concessione del servizio di asilo nido comunale "il baule dei balocchi" per il periodo dal 01/09/2025 al 31/07/2028 svolta tramite procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di veder annullata l'aggiudicazione definitiva a favore della prima classificata SOFIA Società Cooperativa Sociale di cui alla succitata determinazione n.15/2025, adottata prendendo atto ed in conformità delle risultanze dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice e trasmessi dalla Centrale di Committenza di Vigevano, la quale ha ricoperto le funzioni di Stazione Appaltante in suddetta procedura;

DATO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) con ordinanza n. 03790/2025 del 10/11/2025 ha rigettato la domanda di tutela cautelare avanzata dalla Cooperativa Sociale START;

CONSIDERATO che Cooperativa Sociale START ha presentato appello ex art. 62 c.p.a al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva, della citata ordinanza del TAR per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1228/2025;

RITENUTO doveroso ed opportuno dover partecipare attivamente a questo giudizio amministrativo introdotto dalla sopra citata cooperativa, affinché l'interesse dell'intestato Ente venga debitamente tutelato ed affinché venga rappresentato con esatta completezza l'iter procedimentale posto in essere da questo Ente;

PREMESSO inoltre che l'intestato Ente non dispone di un'avvocatura comunale e, pertanto, al fine di assicurare la difesa in giudizio delle proprie posizioni giuridicamente rilevanti ha la necessità di conferire incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni iscritti all'Albo professionale;

PREMESSO altresì che l'intestato Ente non è ha dotato di un Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale - ora qualificabili tout court come "servizi legali";

CONSIDERATA l'evidente urgenza di dover individuare un patrocinatore dell'intestato Ente, per la costituzione in giudizio di questo Ente avanti al Tar Lombardia – Milano, in virtù del rito processuale previsto per la medesima giurisdizione esclusiva che presenta, tra l'altro, un'accelerazione dei termini processuali, soprattutto nella fase cautelare come richiesta dal ricorrente;

RILEVATO che l'Ufficio ha quindi preso contatti per le vie brevi ed informali con l'Avv. Fabio Romanenghi e con l'Avv. Alberto Fossati del Foro di Milano, i quali svolgono la loro attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. 1015.326.0152, nonché con l'Avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma, con sede in Roma, via Ennio Quirino visconti, 99, P.IVA 07157211009, che hanno manifestato la propria disponibilità per prestare opera professionale nel contenzioso sopra descritto in favore dell'intestato Ente;

ESAMINATI i curricula dei predetti Avvocati e ritenuto che lo stesso attesti precedenti attività in materia e pertanto ravvisandosi quale professionista idoneo a supportare le legittime aspettative dell'Amministrazione Comunale nel positivo esito del contenzioso amministrativo di cui sopra;

ESAMINATI il disciplinare di incarico e il preventivo di spesa;

DATO ATTO inoltre che la *procura ad litem* verrà sottoscritta dal Sindaco dell'intestato Ente, anche quale rappresentante legale del Comune di Morimondo;

RICHIAMATI:

- l'art. 56 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici che esclude dal campo di sua applicazione, tra gli altri, i servizi legali concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio;
- l'art. 13 comma 2 e comma 5 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale trovano applicazione anche per i "contratti esclusi" i principi di cui agli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato);
- il parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e le Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018;

CONSIDERATO che il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconfondibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di incaricare i citati Avvocati per la difesa dell'Ente nel ricorso, con istanza cautelare, avanti al Consiglio di Stato, R.G. 8721/2025

RITENITO, conseguentemente, di assumere l'impegno di spesa di €. 3.172,00 compresi c.p.a. e IVA;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale:

- 1) **DI INCARICARE** l'Avv. Fabio Romanenghi e l'Avv. Alberto Fossati del Foro di Milano, i quali svolgono la loro attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. 1015.326.0152, nonché l'Avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma, con sede in Roma, via Ennio Quirino visconti, 99, P.IVA 07157211009, per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel ricorso, con istanza cautelare, avanti all'Ecc.mo Consiglio di Stato, R.G. 8721/2025, promosso da Cooperativa Sociale START avverso la citata ordinanza del TAR per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1228/2025;
- 2) **DI PRECISARE** che la difesa in giudizio si intende riferita sino all'esito finale del medesimo, con pronunciamento nel merito ivi compresa ogni eventuale fase cautelare;

- 3) **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di €. 3.172,00 compresi c.p.a. e IVA, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2025	327	01021	120	99	3.172,00

- 4) **DI DARE ATTO** che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione della procura *ad litem* e del mandato di difesa giudiziale.
- 5) **DI DARE ATTO** che ai sensi del comma 8 art. 183 D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" di cui alla legge n. 243/2012 e ss.mm.ii.;
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) **DI OTTEMPERARE:**
- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 - agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013 in merito all'obbligo di pubblicità dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Scarlatini Silvia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Morimondo, lì 20/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Scarlatini Silvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/11/2025

Morimondo, lì 20/11/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to :

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile